


Regolamento
sui delitti e sulle pene



della Santita' di nostro signore
Papa Gregorio XVI

(1)
E D I T T O



TOMMASO DELLA S.R.C. CARD. BERNETTI *DIACONO DI S. CESAREO*
DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA GREGORIO XVI
SECRETARIO DI STATO.

Per espresso comando della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE il Regolamento che pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome è diretto alla repressione dei delitti col mezzo di corrispondenti pene stabilite sù basi fisse ed applicabili nei rispettivi casi dai Giudici e Tribunali della Capitale e dello Stato, seguendo le norme del precedente Regolamento Organico e di Procedura Criminale dei 5 Novembre 1831 già in piena attività sino dal primo Gennajo dell'anno corrente.

(2)

Il presente Regolamento pubblicato ed affisso nei soliti luoghi della Capitale, e nelle Città e luoghi di residenza dei Legati, Delegati e Governatori, acquista forza di legge col giorno primo del futuro Novembre, e le disposizioni del medesimo vengono surrogate ai Bandi generali, Editti ed altre disposizioni attualmente vigenti sui delitti e sulle pene.

Pei delitti accaduti in tempo anteriore all'attivazione di questo Regolamento sarà applicata la pena più mite fra le precedenti leggi, e quelle che gli vengono sostituite.

Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica amministrazione, o negli oggetti di discipline strettamente locali, rimangono conservate nelle loro sanzioni, ad eccezione dei casi espressamente compresi nel presente Regolamento.

Derogando pertanto il SANTO PADRE ad ogni legge o consuetudine osservata sui delitti e sulle pene, ordina la piena esecuzione delle presenti sanzioni, come se fossero state ad ognuno personalmente intimate.

(3)

REGOLAMENTO SUI DELITTI E SULLE PENE

LIBRO I.

DEI DELITTI, E DELLE PENE IN GENERE

TITOLO I.

Delle Leggi Criminali in generale.

1. Le presenti Leggi obbligano tutti gli abitanti nello Stato Pontificio, mediatamente o immediatamente soggetti alla Santa Sede.

2. Non dispensa dalla pena nè la condizione, nè il sesso.

3. Il forastiero, che ha dimorato nello Stato per due mesi continui, o per tre mesi interpolatamente, è soggetto alle prescrizioni di questo Regolamento.

4. Il forastiero che non abbia nello Stato la dimora voluta dalla Legge, commettendo un'azione non riguardata come delitto nel suo paese, è rimesso al Magistrato di Polizia.

5. Commettendo un'azione, che anche nel suo paese sia riguardata delittuosa, egli è punito colla pena più mite delle due Legislazioni.

6. Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica Amministrazione, o negli oggetti di disciplina strettamente locali, rimangono conservate colle rispettive sanzioni.

7. Per i Tribunali Ecclesiastici, e per i delitti di loro competenza, sia per le persone, sia per la materia, restano nel loro vigore le Leggi Canoniche.

8. Le disposizioni del presente Regolamento sono comuni anche ai Militari, salvo i Regolamenti cui vanno particolarmente soggetti come Militari.

TITOLO II.

Del delitto tentato, ossia del conato.

9. Il conato giunto all'atto più vicino all'esecuzione, sospeso da circostanze fortuite, indipendenti dalla volontà dell'agente

(4)

te, come conato prossimo, è punito con un grado minore della pena prescritta pel delitto consumato.

10. Il conato che non ebbe effetto per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell' agente, manifestato con atti che ne esigano degli altri per consumarlo, come conato più o meno remoto secondo le circostanze, è punito con due o tre gradi meno del delitto consumato.

11. Il conato interrotto dalla volontà del colpevole per cagione del di lui pentimento, è punito con detenzione da un mese ad un anno.

12. La legge determina i casi particolari, nei quali al conato si applica la pena ordinaria del delitto consumato.

TITOLO III.

Della correità, e complicità nei delitti.

13. I correi e complici di un delitto, il dolo dei quali nel concepirlo, eseguirlo, e consumarlo si è manifestato minore di quello dell' agente principale, sono puniti da uno ai tre gradi di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti principali.

14. Le qualità personali, per le quali o si toglie o si diminuisce la pena di uno degli agenti principali, o dei correi o complici, non sono calcolate per la esclusione o diminuzione della pena, riguardo agli altri imputati del medesimo delitto.

15. Le circostanze aggravanti il delitto sono a carico di tutti gl' imputati che n' ebbero notizia nel tempo dell' azione criminosa.

16. Tanto gli agenti principali, quanto i correi ed i complici, sono obbligati in solido a risarcire i danni cagionati col loro delitto agli offesi, o ai loro eredi. Sono inoltre tenuti in solido al pagamento delle spese processuali, ed al rimborso verso lo Stato per gli alimenti loro somministrati nel tempo della carcerazione.

TITOLO IV.

Del concorso di più delitti commessi da un reo, e dei recidivi.

17. Quando in un' azione concorre più di un delitto, si applica la pena propria di ciascuno di essi.

18. Chiunque dopo aver commesso un delitto ne commettesse altri, o della stessa specie, o di specie diversa, senza essere

(5)

stato processato, o condannato legalmente pel precedente o precedenti, si rende colpevole di reiterazione, e perciò debb' essere sottoposto alle pene dalle leggi prescritte per tutti i delitti commessi.

19. Che se le pene che il delinquente deve espiare fossero temporanee, il massimo della pena non eccederà il periodo di anni venti di galera.

20. Quando però uno o più delitti importassero per loro stessi la pena dei venti anni, il colpevole è sottoposto all' aumento di altri cinque anni.

21. Chi dopo espiata la pena di un delitto ne commette uno nuovo, e della stessa specie, è recidivo, e come tale è punito coll' aumento di un grado della pena corrispondente al delitto.

22. Colla stessa regola si procede nel caso di ulteriori recidive; ove però l' ultimo delitto esaurisse il massimo della pena temporanea, o importasse la galera in vita, il recidivo è sottoposto alla stretta custodia.

23. Ove le pene d' applicarsi e cumularsi fossero diverse nella loro specie, dovrà prima espiarsi la più grave, e in seguito le minori.

TITOLO V.

Delle circostanze che aggravano i delitti.

24. Le circostanze, specialmente aggravanti il fatto criminoso, sono:

§. 1. la niuna causa impellente al delitto, o una causa non atta per se stessa a muovere l' impieto degli affetti;

§. 2. la maggiore riflessione, colla quale si determina la volontà ad agire;

§. 3. il maggiore risultato del danno o pubblico o privato che derivò dal delitto;

§. 4. l' uso dei mezzi più facili a consumare il delitto, e più difficili ad evitarsi, e l' uso di quelli che sono più violenti;

§. 5. l' abuso di autorità o di potere, e la principal direzione di un delitto commesso da più persone;

§. 6. la simulazione del nome, o dell' ordine del Magistrato o della pubblica forza, e la simulazione degli ordini superiori per facilitare i mezzi all' esecuzione del delitto;

§. 7. la esecuzione del delitto in tempo di notte, o d' incendio, o di rovina, o di naufragio, o di terremoto, come pure nelle carceri o nei luoghi di pena.

(6)

25. Le circostanze aggravanti sottopongono il delinquente ad una maggior pena nella latitudine del grado determinato dalla legge alla specie del delitto.

TITOLO VI.

Delle circostanze escludenti, ed attenuanti il delitto.

26. Non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed omissioni contrarie alla legge

§. 1. se seguirono nello stato di pazzia saltuaria nel tempo dell'alienazione di mente, e nel tempo di pazzia continua;

§. 2. se nell'azione concorse un'errore sostanziale, che non lasci luogo a riconoscere nell'azione un delitto;

§. 3. se l'azione fu conseguenza di un'assoluta necessità;

§. 4. se l'azione fu l'effetto dell'accidente o del caso, e sicchè l'autore non potesse prevedere, nè conoscere le circostanze, ed il fine della sua azione.

27. La minorità del reo dà luogo all'applicazione della pena nella misura seguente.

§. 1. se il reo è maggiore di anni dieci, e minore di anni quindici, è punito colla detenzione per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di tre anni;

§. 2. se il reo è maggiore di anni quindici, e minore di anni diciotto, è punito con detenzione temporanea minore di due gradi rispetto alla pena dovuta al delitto;

§. 3. se è maggiore di anni diciotto, e minore di venti, è punito con pena minore di un grado.

28. Questa pena viene espiata nella Casa Correzionale fino agli anni venti, i quali compiuti, sarà trasferito in un luogo di detenzione fino alla totale espiazione.

29. La carcerazione che eccede tre mesi deve esser considerata per comprenderla nella durata della pena, qualora si tratta di pena temporanea.

30. La donna, che abbia commesso delitto punibile colla galera, è condannata ai lavori forzati nel luogo di reclusione. Se poi fosse condannata a morte, e si scoprisse incinta, l'esecuzione della sentenza viene protratta al tempo in cui essa avrà partorito.

31. Chiunque si renda colpevole di delitto punibile colla galera, o coi lavori pubblici con ferri, oltre l'età degli anni settanta, o che pervenga a tal'età mentre sta espiando la pena,

(7)

è sottoposto ai lavori propri allo stato fisico della sua età nel recinto della casa di condanna, e gli verranno alleggeriti i ferri.

32. Non sarà condannato alla pena di morte chiunque nell'atto del giudizio abbia compiuti gli anni settanta.

TITOLO VII.

Dei delitti commessi dai condannati nel tempo della espiazione della pena.

33. I condannati alla galera perpetua, che durante l'espiazione della pena, o fuggiti dopo la condanna, commettessero un nuovo delitto, al quale sia imposta la pena anzidetta, saranno puniti colla stretta custodia.

34. Se i condannati come sopra commettono delitto importante pena temporanea qualunque, sono puniti colla stretta custodia pel tempo che importa la nuova condanna.

35. I condannati a pena temporanea, che commettono altro delitto, sono puniti colla pena ordinaria prescritta per questo delitto cumulata colla precedente, in modo però che ambedue non eccedano i venticinque anni di galera.

TITOLO VIII.

Della estinzione dei delitti, e delle pene.

36. Il delitto e la pena si estinguono

§. 1. colla morte del reo,

§. 2. colla espiazione della pena,

§. 3. colla prescrizione nei casi determinati dalla legge,

§. 4. colla grazia del Sovrano.

37. La estinzione del delitto per la morte del reo ha effetto soltanto riguardo alla di lui persona, in qualunque tempo essa avvenga.

38. E' sempre efficace l'azione civile per la riparazione del danno cui diede causa il delitto, la quale si può intentare ed esercitare sui beni, o contro gli eredi del delinquente defunto.

39. La prescrizione dell'azione criminale per i delitti che sono puniti colla morte, o colla galera in vita, è di trent'anni.

40. Nei delitti che sono puniti colla galera dai cinque ai venti anni, la prescrizione è di dieci anni.

41. Nei delitti che sono puniti coll'opera pubblica, la prescrizione è di cinque anni.

(8)

42. L'azione di stupro, e di adulterio, è prescritta col lasso di anni cinque.

43. Tutti gli altri delitti puniti con le altre specie di pena sono prescritti con tre anni.

44. La prescrizione decorre dal giorno del commesso delitto, e per i delitti continuati dall'ultimo atto delittuoso.

45. Qualunque atto di processo giudiziale interrompe il corso della prescrizione, la quale incomincia di nuovo da quest'atto.

46. La sentenza anche contumacia impedisce la prescrizione.

47. La prescrizione non ha mai luogo nei delitti contemplati nel Lib. II. Tit. I., II.

48. Quando l'azione criminale non possa sperimentarsi che dopo il definitivo giudizio della causa civile, la prescrizione decorre da questo tempo.

49. Il rescritto di grazia non toglie gli effetti della recidiva, e lascia l'azione civile per la riparazione del danno.

T I T O L O IX.

Delle pene in generale.

50. Le pene legali sono :

§. 1. la morte semplice, o di speciale esemplarità,

§. 2. la galera perpetua;

§. 3. la galera a tempo,

§. 4. l'opera pubblica,

§. 5. l'esilio,

§. 6. la detenzione, o reclusione,

§. 7. la multa,

§. 8. la privazione, e l'interdizione dall'esercizio dei pubblici impieghi, e dei diritti civili.

51. Il padre non è tenuto per le pene che o in beni, o in denaro siano inflitte al figlio, il di cui peculio soltanto rimane obbligato.

52. La pena pecuniaria pronunciata con sentenza, e non espiata dal condannato, è soddisfatta dai di lui eredi.

53. La pena di morte semplice si eseguisce colla decapitazione.

54. Quando la pena di morte si pronuncia da una Commissione, o Consiglio Militare, si eseguisce colla fucilazione.

55. La pena di morte di speciale esemplarità si eseguisce colla fucilazione alle spalle.

(9)

56. Potranno i Tribunali in alcuni casi ordinare che l'esecuzione della sentenza capitale si faccia nel luogo del commesso delitto, o in luogo prossimo al medesimo.

57. La condanna alla galera perpetua importa la morte civile del condannato. Nei casi determinati dalla legge può esigere la stretta custodia.

58. La galera a tempo si applica nella latitudine dei seguenti tre gradi, cioè dai cinque ai dieci anni, dai dieci ai quindici, e dai quindici ai venti.

59. In ogni grado potranno i Giudici, secondo le circostanze, fare uso della rispettiva latitudine che crederanno giusta da un anno all'altro, nello spazio degli anni, che è contenuto nel grado.

60. E così pure avranno la medesima facoltà nei casi di aumento di uno o più gradi prescritti dalla legge.

61. In linea di diminuzione può discendersi dal primo grado della galera all'altro dell'opera pubblica, e così da quello dell'opera pubblica a quello della detenzione.

62. In linea di aumento dalla detenzione si può ascendere all'opera pubblica, ed occorrendo alla galera; ma dalla galera temporanea non si può giungere alla perpetua, senza espressa determinazione di legge.

63. L'opera pubblica ha due gradi, cioè da uno ai tre, dai tre ai cinque anni.

64. L'esilio da tutto lo Stato si eseguisce contro i forastieri delinquenti, i quali sono accompagnati dalla Forza pubblica al confine dello Stato, ed ivi loro s'intima di nuovo l'esilio, e la pena in caso di contravvenzione. Questa pena sarà di sei mesi di detenzione, e della multa di scudi duecento. Nel caso di recidiva, la pena sarà di un anno di opera, espiata la quale, sarà rinnovato l'esilio.

65. La durata della detenzione è determinata nel primo grado da un mese ad un'anno, e nel secondo grado da un'anno a tre. In questa pena può aver luogo la latitudine nel primo grado di mese in mese, e nel secondo grado l'altra di cui si parla negli articoli 59. e seguenti.

66. Nelle pene temporanee l'anno è naturale, cioè di dodici mesi.

67. Se il condannato a pagare una multa determinata dalla legge manchi di mezzi a soddisfarla, si commuta colla detenzione per tanti giorni, quanti sono gli scudi della multa inflitta, da non eccedere però mai la durata di un'anno. Anche nella condanna di una multa ha luogo la medesima latitudine di cui si parla nei precedenti articoli.

68. L'interdizione dai pubblici impieghi è perpetua, o temporanea.

69. L'interdizione dall'esercizio dei diritti civili toglie al condannato uno o più dei seguenti diritti:

- §. 1. di voto, o di elezione nei Consigli Comunali, e Provinciali;
- §. 2. di elleggibilità a funzioni, o impieghi pubblici;
- §. 3. di accedere in alcuni luoghi;
- §. 4. di far testimonianza in giudizio;
- §. 5. di essere assunto come perito;
- §. 6. di ottenere il permesso di portare le armi;
- §. 7. di essere tutore, curatore, ed amministratore degli altrui beni;
- §. 8. d'intervenire come congiunto nei contratti delle donne, minori, e pupilli.

70. L'ultimo supplizio non può mai essere aumento di pena.

71. Se un suddito pontificio commetterà in estero Stato un delitto contro l'altrui persona o proprietà, per cui non sia stato ivi giudicato, ritornando nei Dominj Pontificj sarà giudicato colle norme degli altri, applicandogli però la legge più mite fra le due Legislazioni.

72. Il suddito che in estero territorio abbia attentato contro la sicurezza e la pubblica tranquillità dello Stato Pontificio, sarà trattato e punito, allorchè rientra nel medesimo, colle leggi e pene contenute nel presente Regolamento.

LIBRO II.

DE' DELITTI IN ISPECIE, E DELLA LORO PUNIZIONE.

TITOLO I.

*De' delitti che hanno relazione alla Religione,
ed ai suoi Ministri.*

73. La bestemmia, e qualunque ingiuria proferita all'altrui presenza contro il SSmo Nome di Dio, o della Bma Vergine, o de' Santi, è punita coll'opera pubblica da uno ai tre anni.

74. La violenta perturbazione dei Divini Misteri, nell'atto che sono celebrati nelle Chiese, è punita con la galera dai quindici ai venti anni.

75. La profanazione delle sacre funzioni, e cerimonie reli-

giose nelle Chiese, o fuori di esse, è punita con la galera dai cinque anni ai dieci.

76. Se ai delitti considerati nei due articoli precedenti si aggiunge la percossa, o il ferimento di alcuno de' Santi Ministri intenti all'esercizio delle sacre funzioni, oltre la pena sopra imposta, si aggiunge la pena del ferimento qualificato, ed in caso di omicidio la pena sarà la morte di esemplarità.

77. Le offese fatte alle persone costituite negli ordini sacri fuori dell'esercizio delle sacre funzioni sono punite con un grado di più della pena stabilita al delitto.

78. Chi dentro le Chiese, loro vestiboli, o sagrestie dolosamente distrugge vasi sacri, o sacre immagini, oppure le infrange, è punito colla galera dai dieci ai quindici anni.

79. Se fuori degli indicati luoghi, ma in luogo pubblico, commette lo stesso delitto, è punito colla galera dai cinque ai dieci anni.

80. Chi rubba la sagra Pisside, o l'Ostensorio colle Ostie consacrate, disperdendole, è punito colla morte di esemplarità.

81. Qualunque delitto commesso nelle Chiese include una circostanza aggravante per assoggettarne il delinquente al massimo del grado della pena stabilita al delitto.

82. La cognizione e punizione dei delitti contra la Religione appartiene ai Tribunali Ecclesiastici.

TITOLO II.

Dei delitti di lesa Maestà.

83. L'attentato alla vita del Sovrano, ancorchè non segua l'effetto, è punito colla morte di esemplarità.

84. Sono puniti colla morte di esemplarità coloro che promuovono, o sostengono la sedizione, o insurrezione contro il Sovrano e il Governo, con arruolamento d'uomini, raccolta d'armi e munizioni, divulgazioni di stampe, o scritti eccitanti alla ribellione.

85. Il condannato per i delitti contemplati ne' due articoli precedenti perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio all'epoca del commesso delitto, la quale porzione rimarrà di ragione e a disposizione del Governo, a riparazione di qualunque danno.

86. A coloro che furono sedotti ad unirsi, alla cospirazione o sedizione si diminuisce la pena di due, ed anche di tre gradi, secondo le rispettive circostanze attenuanti.

87. Quegli che nella sedizione, o spontaneamente, o all'or-

due del Magistrato, o all'intimazione della Forza si sono ritirati, e depongono le armi, restano esenti da pena, ad eccezione de' capi, o complici principali.

88. L'attentato alla vita de' Cardinali, se non segue l'effetto, è punito colla morte, se segue l'effetto è punito con la morte esemplare.

89. L'attentato alla vita de' Primarj Magistrati che amministrano e governano lo Stato e le Provincie, in odio della loro rappresentanza, benchè non segua l'effetto, è punito colla morte.

90. Colui che si fosse limitato alla sola promulgazione di una stampa, o di uno scritto, che sebene diretto allo stesso fine, non produsse alcun'effetto dannoso, è punito colla galera di dieci anni.

91. Le proposizioni ed i discorsi tendenti a promuovere la rivolta, quando non hanno prodotto verun risultato, sono puniti coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni.

92. La sola cospirazione con giuramento, o senza, di due o più individui d'insorgere contro il Sovrano e lo Stato, è punita colla galera in vita.

93. Chi per ragione di officio è tenuto a vegliare alla pubblica tranquillità ed al buon'ordine, se omette dolosamente di farlo, è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

94. Le proposizioni in voce o in iscritto ingiuriose alla dignità del Governo, o suoi Rappresentanti, sono punite colla detenzione da' due mesi ad un'anno.

95. Chi per disprezzo al Principe infrange o deforma il suo stemma, le sue statue, ed immagini collocate nei luoghi pubblici, è punito colla detenzione da uno ai tre anni.

96. Tutte le società segrete, sotto qualunque denominazione siano, o senza nome determinato, sono dichiarate aggregazioni tendenti a promuovere la ribellione contro il Sovrano, e lo Stato. I socj sono puniti colla pena da' dieci a' quindici anni di galera. A coloro però che fossero sedotti ad unirsi alle società si diminuisce la pena di due, ed anche di tre gradi, secondo le rispettive circostanze attenuanti.

97. Saranno condannati all'istessa pena dai dieci ai quindici anni di galera quelli che, non essendo socj, ritengono presso di se emblemi, sigilli, patenti, atti, statuti, catechismi, segnali, e carte istruttive o relative a società segrete per distribuirle fra i settarj per prezzo, o gratuitamente. Se fossero socj si aumenterà la pena di un grado. Non si potrà far commercio di cose simili anco fra quelli che non sono socj, sotto pena dai tre ai cinque anni di opera, e si riputerà commerciante quello presso cui si siano trovate tre copie, o tre articoli di una stessa cosa delle proibite. Niuno potrà ritenere anco una sola copia, o articolo, senza licenza espressa del Governo, sotto la pena di detenzione da uno a' tre mesi.

98. Saranno soggetti alla pena dai quindici anni di galera ai venti.

§. 1. quelli che avendo appartenuto ad una società segreta dopo di essere stati puniti, precettati, o graziati vi tornano a far parte;

§. 2. quelli che in unione di uno, o più individui, trattano di affari appartenenti alla società, o tengono corrispondenza di lettere relative all'interno dello Stato, o all'Estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli, o segnali.

99. Sono puniti colla galera di venti anni

§. 1. quelli che fondano, o ripristinano qualche società segreta, o inducono alcuno ad aggregarvisi;

§. 2. chiunque in unione di uno o più individui trattasse di turbare l'ordine pubblico, o tenga a questo riguardo corrispondenza di lettere relative all'interno dello Stato o all'Estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli, o segnali, ancorchè non abbiano preso alcuna risoluzione.

100. Sono soggetti alla pena di morte

§. 1. quelli che obbligano alcuno ad aggregarsi alla società;

§. 2. quelli che per spirito di società, danno o accettano mandato anche gratuito per offendere con vie di fatti, ancorchè il delitto non abbia effetto; se il mandato non fosse diretto all'uccisione, la pena sarà di galera perpetua, ancorchè come sopra non ne segua l'effetto. Qualora però nell'uno, o nell'altro caso il delitto non fosse stato effettuato per volontà, o pentimento *re integra* del mandante, o del mandatario, in questo caso per essolui la pena si limiterà a quella prescritta nell'Art. 71. aumentata di un grado.

101. Sarà punito dai dieci ai quindici anni di galera chi per ispirito di società segreta falsifica, o dolosamente procura un passaporto per l'estero ad un socio, sotto nome vero o finto. Se il passaporto fosse per l'interno dello Stato si diminuirà la pena di un grado.

102. Soffrirà la pena da un'anno ai tre di opera, e di una multa di scudi cento, chi avendo acquistato in qualunque modo notizia di qualche coadunazione clandestina, aggregazione, o altra operazione di società segreta, non dà la denunzia all'Autorità competente.

103. Qualunque altro delitto commesso per ispirito di società è punito coll'aumento di un grado alla pena ordinaria; e se questa fosse della galera perpetua, l'aumento importerà la stretta custodia.

104. Sono dichiarati complici.

(14)

§. 1. quelli che scientemente somministrano armi, munizioni, denaro, o altri effetti per uso della società;

§. 2. quelli che prestano dolosamente favore, consiglio, o mezzi qualunque ad una società segreta;

§. 3. quelli che forniscono scientemente luogo di riunione nell'abitato o fuori, per eseguire una o più riunioni, sia per prezzo o contratto, sia gratuitamente;

§. 4. quelli che per ispirito settario occultano, e ricettano, o favoriscono la fuga di un socio inquisito non consanguineo e affine sino al quarto grado.

TITOLO III.

Della violenza pubblica.

105. Chi riunisce cinque uomini, e li arma senza autorizzazione del Sovrano, è punito con tre anni di reclusione.

106. Chi ha raccolto ed armato egual numero d'uomini per opporsi alla pubblica Forza, per commettere rapine, saccheggi, incendj, o simili altri delitti, seguito il delitto, è punito coll'ultimo supplizio.

107. I delitti commessi da persone armate in numero maggiore di due, si qualificano commessi in conventicola armata, quando abbiano agito in conseguenza di un concerto prestabilito.

108. I Capi, Direttori, ed Agenti principali sono puniti coll'aumento di due gradi della pena ordinaria del delitto commesso; gli altri sono soggetti all'accrescimento di un grado di pena.

109. La coadunazione di uomini armati per turbare altri nel possesso di beni immobili, siano rustici, o urbani, o per espellerlo dal possesso, ed usurpare l'altrui proprietà, senza decreto ed ordine del Magistrato, è punita con tre anni di opera, e con multa di scudi duecento.

110. Se in tale attentato sia intervenuta violenza personale, o furto, si applica al colpevole anche la pena propria degli altri commessi delitti.

111. Ove poi ne risultasse omicidio, la pena è la morte.

112. Ai complici della coadunazione armata, che non presero parte attiva nel delitto, è diminuita la pena di un grado.

113. L'ammasso d'armi vietate, o permesse, o di polveri sulfuree, e munizioni in casa privata senza il permesso del Governo, è conato di violenza pubblica, ed è punita da un anno ai tre di detenzione, e multa dagli scudi cinque agli scudi cinquanta. Ammasso d'armi è la ritenzione di quindici fucili, ancorchè siano da caccia, od altre armi da fuoco, e di venti spade, sciabre, o altre armi da ta-

(15)

glio. E' ammasso di polveri e di munizioni, quando eccedano libbre trenta di peso. Le armi, le polveri, e munizioni sono sempre confiscate.

114. Sono esclusi dall'articolo precedente i fabbricatori e venditori d'armi permesse, purchè non le ritengano per mal fine.

115. Quei che scientemente somministrano armi, munizioni, o mezzi qualunque di delitto a coloro che fanno parte delle conventicole, e che danno alloggio, ricovero, vitto, o luogo di riunione, sono puniti come complici.

TITOLO IV.

Della violenza privata.

116. E' violenza privata, quando, senza l'uso d'armi apparenti o nascoste, alcuno di propria autorità

§. 1. occupa le cose del suo debitore per assicurarsi del pagamento del credito, o dell'adempimento di una obbligazione qualunque;

§. 2. entra nell'altrui fondo urbano o rustico, ed ivi esercita atti di dominio, o sulle cose che ivi esistono, o sui frutti;

§. 3. vende il pegno di propria autorità;

§. 4. rompe e atterra i muri del vicino, o rimuove o altera i termini o confini delle proprietà, o devia le acque che debbono irrigare il fondo del vicino, o lo carica indebitamente con danno del fondo medesimo.

La pena di questo delitto è di un mese ad un anno di detenzione, e della multa di dieci scudi ai cento, oltre la riparazione dei danni.

TITOLO V.

Delle armi.

117. Chi costruisce, introduce, spaccia, porta stili, pugnali, coltelli fermi in manico o in asta, coltelli serratori con punta acuminata e a fronda d'ulivo, o col taglio da ambe le parti, stocchi nascosti in canna o bastone, e generalmente ogni strumento insidioso atto a gravemente ferire, è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, e colla perdita delle armi.

118. Alle pene medesime sono sottoposti gli addetti a qualunque arte o mestiere che, fuori dell'attuale esercizio della loro professione, portano indosso istrumenti di ferro acuminati.

(16)

119. Gli arrotini , che fermano la punta alle armi vietate , sono puniti con anni tre di opera pubblica , e in caso di recidiva con anni cinque .

120. Chi fabbrica , introduce , spaccia , o porta indosso armi da fuoco colla canna e cassa di misura minore di due palmi della canna mercantile romana , oppure archibugj corti , o tromboni , chiamati dal piede scavezzo o tagliato , facili ad occultarsi , è punito colle pene prescritte all' art. 117 .

121. Se il colpevole è gravato di mala qualità , o per ferite o per furto qualunque , è aumentata la pena di un grado ; la qual pena è comune ai recidivi .

122. La semplice ritenzione in casa delle armi vietate è punita colla detenzione dai due mesi ad un anno , e con una multa di scudi cinque ai sessanta ; e se il ritenitore è di mala qualità , o recidivo , è punito colla detenzione di due anni .

123. Chi senza licenza porta armi da caccia è punito colla perdita delle armi . Che se fosse di mala qualità , oltre la perdita delle armi , è punito colla multa di scudi cinque agli scudi cinquanta .

124. L'imbrandimento d'un' arma qualunque è punito con un anno di detenzione , ancorchè non siasi proceduto all' atto di ferire , oltre la pena stabilita per la delazione , quando l'arma è vietata .

125. L'esplosione d'arma da fuoco , o lo sgrillamento della medesima contro di alcuno , sono considerati conato di omicidio , e come tali puniti .

TITOLÒ VI.

Dell' assoldazione , ed ingaggiamento.

126. Chi ingaggia , o assolda di sua privata autorità sudditi pontificj per arruolarli al servizio militare di Principi Esteri , è punito colla galera per cinque anni da estendersi ai dieci , se l'arruolamento comprende dieci o più individui .

127. Sono complici in questo delitto quelli che somministrano mezzi per l'esecuzione del medesimo .

128. Chi acquista armi e munizioni da guerra , cavalli , vestiario militare dai soldati pontificj e disertori , è punito colla pena di uno ai tre anni di opera , e multa equivalente all' effettivo valore degli oggetti comprati , oltre l'obbligo al trasgressore di restituire al Corpo Militare gli effetti acquistati , o il loro valore .

129. Chi fabbrica armi o munizioni da guerra senza il permesso del Governo , oltre la perdita degli effetti , è punito coll'opera pub-

(17)

blica da uno ai tre anni , o con sei mesi di detenzione , e multa di scudi duecento .

130. Sarà soggetto alla stessa pena colui che le ritiene , quando sia gravemente sospetto , o di cattiva qualità . Non concorrendo tali circostanze , soffrirà la sola perdita degli effetti .

TITOLÒ VII.

Della usurpata autorità pubblica.

131. Chi assume senza titolo le funzioni , i diritti , e le onorificenze competenti ai Magistrati , e agl' impiegati sì civili , che militari , esercitandone qualche atto , è punito con la detenzione da uno ai tre anni .

132. Se per tali usurpazioni ha falsificato diplomi , lettere , o altre carte per accreditarsi , oltre la pena dell' articolo antecedente , è soggetto alla pena del falso in scrittura autentica .

133. Chi senza l'ordine dei Magistrati competenti arresta o sequestra qualunque persona per farle ingiuria è punito coll' opera pubblica da uno anno ai tre . Se poi , oltre l'arresto , la ritenga in carcere privato , è punito coll' aumento di uno ai due gradi .

134. Se abbia fatto ciò per estorcere dalla persona arrestata denaro o robba , o per ottenere carta di credito , o atto qualunque per cui possa lucrare , è punito dai cinque anni di galera ai dieci .

135. E' permesso ai privati l'arresto degli individui colti in flagrante , o quasi flagrante delitto , purchè traducano immediatamente gli arrestati al Corpo di Guardia più vicino , facendo rapporto del motivo dell' arresto , e delle sue circostanze .

TITOLÒ VIII.

Delle offese , e resistenza alle Magistrature e ai Depositarij della Forza pubblica.

136. L'opposizione , o la resistenza agli ordini del Giudice , Tribunale , o Magistrato qualunque , o all' esecutore degli ordini stessi in cose relative alle loro incombenze d'ufficio , è punita con detenzione dai due mesi ad un anno .

137. Questa pena è aumentata di un grado , se l'opposizione e resistenza è accompagnata da minaccie .

138. Nel caso di offesa reale o di ferite , è accresciuta di un grado la pena stabilita per tali delitti .

139. Le ingiurie o minacce fatte al Magistrato in odio d'ufficio sono punite con il primo grado di opera pubblica.

140. Le offese reali, o ferite fatte al Magistrato in odio di ufficio, sono punite colle pene stabilite al Tit. XXIII. Lib. II. delle ferite; art. 315.

141. Ove i delitti sopraenunciati fossero commessi da impiegati o da altre persone addette al foro, oltre le pene di cui negli articoli antecedenti, sono quelli perpetuamente rimossi dagl'impieghi, e queste inabilite in perpetuo all'esercizio della loro professione.

142. L'aumento di un grado alla pena ordinaria sarà applicato nel caso che sia stato offeso o percosso un avvocato, un causidico, o cancelliere, o sostituto in odio dell'esercizio di sua professione, o un collitigante in odio di lite.

143. Chi con armi, o senza, resiste alla forza pubblica in atto di eseguire gli ordini o decreti di arresto, con ingiurie o minacce, è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni.

144. Se a ciò si aggiungono percosse o ferite, la pena è cumulata con quella ch'è propria alle percosse o ferite.

145. La esimizione di un arrestato dalle mani della Forza pubblica, dalle carceri, o dai luoghi di pena, è punita con cinque anni di galera. Se a tal delitto si uniscono le percosse o il ferimento, la pena è aumentata come all'articolo antecedente.

146. Sono correi di questo delitto quelli che somministrano armi o strumenti per procurare, o facilitare la fuga dei detenuti o condannati, o che a tal fine corrompono i custodi.

147. La fuga dei detenuti è sempre imputabile a tutti coloro che sono incaricati della loro custodia.

148. Se accade per loro negligenza, la pena è la detenzione di uno ai tre anni.

149. Se accade per dolo, la pena è la galera da' cinque ai dieci anni, e la perpetua rimozione dall'impiego.

150. Quelli che hanno dolosamente cooperato alla esimizione o alla fuga di un detenuto, sono inoltre obbligati in solido a rifare i danni ed interessi alla parte offesa.

151. I detenuti che sono fuggiti, o che hanno tentato di fuggire con rottura del carcere, o con violenza ai custodi e loro subalterni, sono puniti con la galera da' cinque a' dieci anni.

152. La pena, imposta pel solo caso di negligenza ai custodi, cessa dal momento in cui i fuggitivi vengono ripresi, o di nuovo presentati.

TITOLO IX.

Della calunnia, e della falsa testimonianza in giudizio:

153. Il reo di calunnia, quando essa abbia avuto l'effetto; ed il calunniato sia stato sottoposto a condanna, è condannato alla pena medesima cui fu soggetto l'accusato, ancorchè si trattasse di pena capitale.

154. Se la calunnia non ebbe effetto, ed il delitto denunciato è tale cui sia imposta la pena di morte, o della galera, il colpevole è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, e con multa dagli scudi cinquanta agli scudi duecento.

155. In tutti gli altri casi di pena minore competente al delitto imputato, la pena della calunnia è di due mesi ad un anno, e della multa di scudi dieci ai cento.

156. I calunniatori sono inoltre interdetti per un tempo non maggiore di dieci anni dai diritti espressi nell'articolo 69., cominciando l'interdizione dal giorno in cui hanno subita la pena.

157. E' accresciuta di un grado la pena al calunniatore, quando questi fosse un pubblico impiegato che avesse abusato della sua autorità, e del suo ministero per accreditare la calunnia.

158. Chi in causa criminale produce scientemente falsi testimonj, carte, o documenti falsi, è punito come il falso testimonio.

159. Il colpevole di falsa testimonianza con giuramento in criminale giudizio, se in favore dell'inquisito, è punito con tre anni d'opera, se in danno del medesimo, è punito con cinque anni di galera.

160. Se l'inquisito sia stato condannato ad una pena maggiore dei cinque anni di galera, il falso testimonio che avrà deposto in di lui pregiudizio subirà la stessa pena.

161. Il colpevole di falsa testimonianza con giuramento nelle cause di giurisdizione degli Assessori criminali, dei Governatori, e giudicanti, se in favore dell'inquisito, subirà la pena di sei mesi di detenzione; se in aggravio del medesimo è punito con un'anno di detenzione.

162. Chiunque si rende colpevole di falsa testimonianza con giuramento in materia civile, e chi ha istruiti o prodotti in civile giudizio falsi testimonj o documenti falsi, se l'importanza della causa non eccede la somma di scudi cinquanta, è punito colla detenzione da' due mesi ad un'anno, se di somma maggiore colla detenzione dai uno ai tre anni.

163. Chi per falsa testimonianza ha ricevuto denaro, premio, o promesse, è punito colle rispettive pene comminate di sopra,

coll' aumento di un grado, e le cose date o promesse sono confiscate.

164. Chi si rende colpevole di subornazione di testimonj, inducendoli con preghiere, con promesse, doni, minacce o violenze a deporre il falso con giuramento in giudizio, o a tacere il vero, è punito coll' aumento di un grado alla pena stabilita al falso testimonio.

165. Chi si rende colpevole di spergiuro in giudizio civile, ed in causa propria, sia il giuramento deferito sia riferito, è soggetto alla pena di uno ai tre anni di detenzione, ed all' interdizione dei diritti civili e di famiglia.

166. I periti che hanno attestato fatti falsi con giuramento in giudizio in materia relativa alla loro professione, e che hanno dolosamente dati falsi giudizj e perizie, sono puniti come i falsi testimonj.

167. Il Notaro che dolosamente deferisce il giuramento ai testimonj falsi, incorre la stessa pena stabilita per i medesimi. Se dolosamente riconosce un atto falso, è punito con tre anni di detenzione, e colla perpetua interdizione dal notariato; se lo fece senza dolo, ma con colpa, è solamente interdetto dal notariato per un triennio.

TITOLÒ X.

Dei delitti contro i buoni costumi, e contro l' onestà.

168. Lo stupro semplice è punito coll' opera pubblica di tre anni, quando il reo o non doti, o non sposi la stuprata.

169. Lo stupro qualificato per promessa di matrimonio, che il reo non voglia più adempiere, è punito coll' opera pubblica di tre anni, ed il colpevole è obbligato a dotarla.

170. Lo stupro è qualificato per violenza, quando è commesso con minacce gravi, con percosse, con uso o apparecchio d' armi, con abuso della persona che per malattia, per aberrazione di mente, o per altra causa si trovi fuori dell' uso dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

171. Si reputa stupro violento ancora quello in cui il delinquente abusa della propria autorità sulla persona minore di anni ventuno, e dipendente o affidata alla di lui direzione e custodia; siccome pure quello che si fa assistere nella esecuzione del delitto da una o più persone, le quali saranno trattate come complici.

172. Si considera come stupro violento qualunque cognizione carnale commessa dai custodi delle carceri, e loro subalterni, e dagli agenti della Forza pubblica sulle persone arrestate, detenute, o condannate.

173. La pena di questo delitto, in tutti i casi sopra espressi, è la galera dai dieci anni ai quindici, la qual pena si aumenta fino agli anni venti, se vi fossero ferite o altre circostanze gravanti, o se fosse cagionato grave pregiudizio alla salute della persona stuprata. I delinquenti saranno inoltre sottoposti alla interdizione perpetua delle cariche o impieghi dei quali abusarono.

174. La pena dello stupro immaturo è la galera perpetua; se ne segue la morte della stuprata è la decapitazione.

175. La violenta cognizione carnale in persona di donna libera, sarà punita con uno o due gradi di meno della pena stabilita nell' artic. 173.

176. L' adulterio violento è punito colla galera perpetua. Se è commesso senza violenza, la pena per ambedue i delinquenti si diminuisce ai cinque anni di galera.

177. L' incesto in linea retta ascendente o discendente, derivi la parentela da nascita legittima o illegittima, è punito con la galera perpetua. Se l' incesto sarà in linea trasversale sino al quarto grado della computazione civile inclusive, la pena è di cinque anni ai quindici, avuto riguardo alla maggiore o minore prossimità.

178. I colpevoli di delitto consumato contro natura sono puniti colla galera perpetua.

179. Il ratto violento, sia per abusare della rapita, sia per oggetto di matrimonio, è punito come lo stupro violento. Se poi di fatto ne abusi, la pena è accresciuta di un grado. In caso di semplice abduzione della persona, la pena è da uno ai tre anni di detenzione.

180. Se il rapitore ha volontariamente rimessa la persona rapita senza abusarne alla di lei casa e famiglia, o alla casa in cui era custodita, o l' ha posta in luogo sicuro ove non possa essere più violentata la di lei volontà, la pena non oltrepassa l' anno di detenzione.

181. Il lenocinio semplice è punito dai tre ai cinque anni di galera, e se la seduzione produsse la prostituzione di persona innocente, la pena dovrà accrescersi di due gradi.

182. Questo accrescimento di pena ha luogo per quelli che riunissero più persone al fine di prostituirle.

183. Il lenocinio qualificato in persona o degli ascendenti, o de' mariti, o dei fratelli, è punito coll' aumento di un altro grado, e colla stretta custodia.

184. E' punito da un mese ad un' anno di opera pubblica, o con multa di scudi dieci agli scudi cinquanta, chiunque offende i buoni costumi, e fa oltraggio al pudore con discorsi osceni, con atti e gesti contrarj alla decenza pubblica, con iscritti in prosa,

o in versi glibbi, o distribuiti. A questa medesima pena è sottoposto chi espone in vendita immagini oscene, o libri che trattino di materie di questa indole, o abbia scritti, o apposti nei muri delle strade motti, o figure oscene ed indecenti.

185. Gli autori, stampatori, e disegnatori di tali scritti, stampe, o immagini, oltre la pena suddetta, sono sottoposti alla multa dagli scudi venti ai cento.

186. I canti osceni sì di giorno che di notte sono puniti colla detenzione dai dieci giorni ad un mese.

187. I notatori a corpo ignudo in luoghi pubblici e frequentati sono puniti come nell'art. precedente.

TITOLÒ XI.

Della occultazione dei delitti, e della ricettazione dei delinquenti.

188. I medici, i cerusici, o chi professa l'arte salutare, i quali entro ventiquattro ore al più tardi non denunciano alla competente Autorità le ferite, le contusioni, le morti violente, o straordinarie, le infermità che possono provenire o da veleno, o da altra causa criminosa, con indicarne qualità, origine, e circostanze a forma degli articoli 178. 180. 181. del Regolamento di Procedura Criminale, sono rei del delitto di occultazione.

189. Se ciò accade con dolo, la pena è da un mese ad un anno di detenzione, e la multa dagli scudi venti agli scudi duecento; se l'occultazione è colposa, la pena è di dieci giorni ad un mese di detenzione, e la multa di scudi cinque agli scudi cinquanta.

190. I locandieri, osti, bettolieri che omettono o ritardano più di ventiquattro ore a denunciare i delitti accaduti nei loro alberghi o luoghi di esercizio, sono puniti colle pene portate nel precedente articolo.

191. Chi dolosamente nasconde il corpo del delitto, gli strumenti, e tutto ciò che può costituire prova di esso, o somministra i mezzi alla sottrazione del delinquente, è complice per la pena.

192. E' punito come complice anche il ricettatore doloso del delinquente.

193. I ricettatori dolosi di denari o effetti qualunque furtivi, sia per nasconderli, sia per esitarli, o sottrarli alle ricerche della giustizia, si considerano complici come sopra.

194. La susseguente dolosa partecipazione di lucro proveniente dal delitto, come pure la compra dolosa di effetti prove-

nienti dal delitto medesimo, sottopone il reo alla pena inflitta a quelli che sono complici del fatto criminoso.

195. Dalle pene inflitte negli articoli 191, 192, 193, sono esenti gli ascendenti e discendenti del delinquente, il marito e la moglie, i fratelli e sorelle carnali. Gli altri congiunti fino al quarto grado di computazione civile sono puniti colla detenzione di due mesi ad un anno.

TITOLÒ XII.

Della prevaricazione ed abuso di potestà, e della concussione.

196. I Giudici, che per prezzo, dono, od altra causa turpe pronunciano la condanna di un innocente, sono puniti colla galera di anni cinque.

197. Che se la condanna pronunciata contro l'innocente importa una pena maggiore degli anni cinque di galera, sono puniti con quella medesima pena. In ambedue questi casi sono puniti ancora colla perpetua inabilitazione a qualunque carica.

198. I Ministri subalterni dei Tribunali Criminali che per le cause suddette si rendono colpevoli del delitto anzidetto sono puniti colle medesime pene. Se poi hanno cooperato coi Giudici sono puniti come complici.

199. I Giudici che per le cause suddette assolvono il reo, e così pure i subalterni Officiali i quali alterano lo stato degli atti per sopprimere le prove di convinzione, onde sottrarre il colpevole alla condanna, sono puniti con cinque anni di opera pubblica:

§. 1. i subalterni Officiali che vi cooperano, sono puniti come complici

§. 2. in tutti questi casi, oltre le pene espresso, sono soggetti alla perpetua inabilitazione a qualunque impiego, o alla interdizione dei diritti civili e di famiglia per un decennio, in caso di pena temporanea.

200. Qualunque Magistrato o Impiegato che prevarica nell'esercizio delle sue attribuzioni per denaro, o altra causa turpe, è punito con uno ai tre anni di detenzione, colla multa eguale al valore del denaro o effetti ricevuti o promessi, e colla inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi.

201. I corruttori in qualsivoglia maniera dei Magistrati ed impiegati sono puniti con detenzione di un mese ad un anno, colla inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi, e con multa

eguale al doppio valore del denaro, o effetti ricevuti, o prenessi, e in qualunque caso non minore di scudi cento.

202. Ogni Ufficiale pubblico, o impiegato, che richiesto a forma di legge si sarà rifiutato a fare un atto del suo Ministero imposto dalla legge, o sotto qualsivoglia pretesto si sarà negato a render la giustizia, perseverando nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dei suoi superiori, viene dai Tribunali Criminali destituito dall'ufficio, ed inabilitato perpetuamente ai pubblici impieghi.

203. Le concussioni commesse dai funzionarj, dai pubblici ufficiali, o loro commessi, o subalterni, e dagli esattori de' tributi, di qualunque specie, qualora esigano ciò che sapevano non essere dovuto, o che eccede ciò che è dovuto si in danari che in effetti di qualunque specie, sono punite come segue:

§. 1. se i colpevoli sono capi di ufficio, la pena è la perpetua inabilitazione all'ufficio, e la multa eguale alla somma percetta, non mai però minore di scudi trenta;

§. 2. se sono subalterni, la pena è la perpetua inabilitazione, ed una multa non minore di scudi venti.

204. Le concussioni commesse con minaccio o violenza, o con manifesto abuso di potere, sono punite con la galera dai cinque anni ai dieci, salve le pene maggiori, nel caso che l'attentato costituisca per se stesso un più grave delitto.

205. Anche nei casi contemplati negli articoli precedenti ha luogo la restituzione del percetto, e l'inabilitazione perpetua a pubblico impiego.

206. Chi si rende reo del patto della quota di lite, è punito con la interdizione dall'esercizio di sua professione dai due ai cinque anni; e tutto il profitto del suddetto patto è devoluto al Fisco.

207. I difensori di cause che prevaricano, o abbandonando la difesa accettata e incominciata di una delle parti contendenti per assumere la difesa dell'altra, o che dolosamente operino alla perdita della causa, o che nel tempo stesso difendano nella causa medesima ambedue le parti, anche per interposta persona, o in altri simili modi, sono puniti colla multa dagli scudi trenta ai trecento, oltre la interdizione dall'esercizio della loro professione dagli anni cinque ai dieci, ed il risarcimento dei danni alla parte lesa.

TITOLO XIII.

Della falsificazione delle monete, carte di pubblico credito, e campioni pubblici.

208. Chi conia, e spaccia moneta falsa d'oro o d'argento; ancorchè di vero metallo, ridotto però a più bassa lega, è punito colla galera perpetua.

209. Colui che conia falsa moneta come sopra, ma nè direttamente nè indirettamente l'ha posta in circolazione, è punito con la galera di anni dieci.

210. Colla pena medesima sono puniti i dolosi smaltitori della suddetta moneta.

211. Chi in qualunque modo fa abrasione alle monete vere dello Stato, o aventi corso legale, e le mette in circolazione, è punito con dieci anni di galera.

212. Chi dolosamente introduce nello Stato monete false dall'Estero, o le spaccia, è punito dai cinque anni di galera ai dieci.

213. Chi conia moneta falsa di rame di qualunque lega riconosciuta dal Principe, e la spaccia, e chi dà apparenza di buona moneta alla falsa, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque. Che se lo spaccio non fosse eseguito, la pena sarà dell'infimo del grado.

214. Il fabbricatore del conio falso, e il fabbricatore doloso di altri strumenti atti a formare le monete false, e chi somministra dolosamente materie, o strumenti atti come sopra, sono puniti come complici del delitto.

215. Gli impiegati nelle pubbliche zecche, che in qualunque maniera contribuissero colla direzione o coll'opera a formare monete false, sono sempre puniti colla galera in vita.

216. La falsificazione delle matrici pubbliche, di pesi e misure, e di ogni altro istromento caratteristico distintivo, o segno pubblico istituito a garantire la bontà, la qualità, la quantità, la provenienza, il valore, e tutt'altro dei metalli, e delle merci qualunque, è punita con cinque anni di opera pubblica.

217. Se il falsificatore ne ha fatto ancora uso è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci, e le merci sono confiscate.

218. Chiunque scientemente ne fa uso, è punito coll'opera pubblica dalli tre anni alli cinque, e con multa eguale al valore degli oggetti sui quali si è applicata la falsità.

219. Se la falsificazione proviene da un pubblico Impiegato, è punito colla galera di cinque anni, e quando alla falsificazione vi abbia unito l'uso, è punito colla galera di anni dieci.

220. In ambedue i casi la merce, sulla quale si è fatto uso, è confiscata, ed il reo è per sempre inabilitato ai pubblici impieghi.

221. Chi falsifica i sigilli delle pubbliche Autorità è punito con cinque anni di opera pubblica, e se oltre alla falsificazione ne ha fatto uso, è punito con cinque ai dieci anni di galera.

222. Chi scientemente fa uso di un sigillo falsificato, è punito con anni cinque di opera pubblica.

223. Tanto il falsificante i sigilli suddetti, quanto gli utenti di essi scientemente, sono inoltre obbligati al risarcimento dei danni.

224. Quelli che in danno dell' Erario Camerale, o Cassa Provinciale, e Comunale falsificano Mandati, Ordini, o altre Carte di pagamento, sono puniti colla galera dai cinque ai dieci anni, oltre l'emenda dei danni.

225. Quelli che falsificano cartelle di credito verso i pubblici Monti, sono puniti colla galera dai dieci anni ai quindici.

226. Se il reo è addetto al Monte, a carico del quale è la cartella di credito, è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

227. Quelli che con scienza fanno uso di tali carte di pubblico credito falsificate o alterate, sono puniti colla galera per dieci anni.

TITOLO XIV.

Del delitto di falso nei documenti.

228. Ogni Funzionario pubblico, Notaro, o Impiegato, che negli atti di proprio Ufficio ne formi dei falsi, o ne sopprima dei veri, o gli alteri, togliendo, o aggiungendo ai medesimi qualche parte sostanziale, è punito colla galera di anni dieci ai quindici, e colla perpetua inabitazione ai pubblici impieghi.

229. Chi dei suddetti dolosamente, senza commettere falsità negli atti originali, dà copie legali, o false, o sostanzialmente alterate, è punito coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni, oltre l'emenda dei danni.

230. Qualunque altra persona che commette falsità in una scrittura autentica e pubblica, o in una scrittura o apoca di Commercio o di Banco, è punita con la galera dai cinque anni ai dieci.

231. Alla medesima pena è soggetto quello che scientemente ha fatto uso degli atti falsi con scienza della loro falsità.

232. I falsificatori di cambiali mercantili, sia nel corpo, sia nelle firme, o nelle girate, come pure i falsificatori di libri mercantili o registri, che per legge o uso commerciale ottengono in giudizio la via esecutiva, sono puniti colla galera dai cinque ai dieci anni.

233. Chi commette falsità in una scrittura privata che contenga obbligazioni, ricevute, o qualunque altro atto, ovvero in un foglio in bianco affidatogli, e sottoscritto, estende un'atto qualunque, o in un foglio scritto aggiunge qualche atto e clausola a danno altrui, e ne fa uso, è punito colla galera dai tre ai cinque anni.

234. Chi soltanto falsifica le scritture come sopra, e non ne fa uso, è punito coll' opera pubblica da uno ai tre anni.

235. In tutti i casi, nei quali la falsità nelle scritture abbia recato danno, i colpevoli sono tenuti, oltre alle pene sopra stabilite, all'emenda dei danni, ed in ogni caso alla perdita del profitto da applicarsi al Fisco.

TITOLO XV.

Dei delitti di falso nei passaporti, e certificati.

236. Il pubblico impiegato, che delinquendo in ufficio rilascia un passaporto falso, o ne altera uno vero, e scientemente lo rilascia a persona inquisita, o rea di delitto, o a persona supposta, è punito coll' opera pubblica dai tre anni ai cinque, e colla destituzione perpetua da ogni impiego.

237. Se il pubblico impiegato rilascia a persona ignota passaporto, o foglio di via, senza le necessarie verificazioni prescritte, è punito con la sospensione dall'ufficio da uno ai sei mesi, e colla multa di scudi dieci ai trenta.

238. Il privato che si rende reo dei delitti contemplati nell' art. 236. è punito con un grado meno di pena stabilita nel citato articolo.

239. Gli autori dei falsi certificati, che in qualunque maniera potessero recar danno ai privati o al Governo, sono puniti da un mese ad un' anno di detenzione.

240. Anche per questi delitti avrà luogo la disposizione dell' art. 235. del precedente Titolo.

TITOLO XVI.

Dei delitti contro la pubblica sanità.

241. Quelli che senza superiore autorizzazione fabbricano, danno ad altri, o vendono sostanze venefiche, capaci per loro stesse ad apportare la morte in qualunque maniera applicate, sono puniti colla galera dagli anni cinque ai dieci.

242. Gli autorizzati a fabbricare e vendere sostanze venefiche, vendendole senza ricetta in iscritto di medico approvato da ritenersi dai medesimi, e senza l'osservanza dei Regolamenti prescritti dalla pubblica Autorità, sono soggetti alla pena medesima.

243. Se però somministrano una sostanza venefica, con scienza che la medesima deve servire per avvelenare qualche persona, sia certa, sia incerta, sono puniti come rei di veneficio.

244. I venditori di bevande e di commestibili, che introducono in essi materie che, o per loro indole o per mistura, siano atte a nuocere gravemente alla salute umana, sono puniti coll'opera pubblica da uno ai tre anni, e con multa dai trenta scudi ai trecento.

245. Ove alcuno ne abbia realmente sofferta malattia qualunque, la pena della galera da cinque a dieci anni. Seguendo la morte, la pena è dai dieci ai quindici anni.

246. Quelli che vendono o smerciano carne di bestie morte per malattie o fatte morire come infette, o comestibili guasti o corrotti, sono puniti con multa dagli scudi dieci agli scudi cinquanta. In caso di recidiva la multa è doppia, e si aggiunge la detenzione da un mese ad un anno.

TITOLO XVII.

Dei delitti d'incendio, e di devastazione.

247. Chi dolosamente incendia edifizii pubblici in qualunque luogo posti, o navi e bastimenti pubblici, è punito colla morte.

248. Chi nei luoghi abitati dolosamente incendia edifizii privati è punito colla galera perpetua di stretta custodia; e punito poi colla morte se vi sarà perita alcuna persona.

249. Chi incendia dolosamente bastimenti o barche di proprietà privata, o case in campagna, cascine, capanne, fienili, magazzini, pagliari, ed altri edifizii destinati alla custodia

dei bestiami, boschi, vigne, oliveti, piantate d'alberi fruttiferi, e qualunque altra produzione della terra divelta o no dal suolo, è punito colla galera perpetua se il danno eccede gli scudi duemila; e di più colla stretta custodia, qualora vi sia perita persona.

250. Se poi eccede la somma di scudi mille è punito colla galera di venti anni; se eccede la somma di scudi cinquecento colla galera di quindici anni, e sotto questa somma colla galera di dieci anni.

251. Se nei rispettivi casi sarà accaduta la morte di alcuna persona, la pena avrà un aumento di grado.

252. Le pene disposte cogli articoli precedenti per li casi d'incendio di edifizii pubblici in qualunque luogo posti, o di edifizii privati nei luoghi di abitazione, sono applicate al delinquente, ancorchè l'incendio siasi tosto estinto, o vi si sia prontamente riparato.

253. Nei luoghi poi di campagna, quando non si possa conoscere tutto il danno che avrebbe l'incendio prodotto, perchè estinto o riparato, il colpevole è punito colla pena minima, cioè colla galera di dieci anni, sempre però coll' aumento di un grado, se siavi seguita la morte di alcuno.

254. L'incendio colposo è punito secondo il rispettivo grado della colpa colla detenzione da un mese ad un anno, se il danno è inferiore agli scudi trecento; se supererà questa somma, la pena è da un anno a tre di opera pubblica. Che se alcuno sia perito o sia rimasto offeso, si considererà l'omicidio come colposo, e così si dica delle ferite.

255. La sommersione dolosa di un naviglio, bastimento o barca qualunque, la distruzione o demolizione di un ponte sopra fiume o terreno, con guasto degl'argini, od altre costruzioni o riparo di acque, sono punite colla galera perpetua, se l'oggetto è pubblico.

256. Se poi l'oggetto è privato, sono puniti colla galera dai dieci ai quindici anni, qualora il danno che ne deriva non ecceda il valore di scudi mille; colla galera di anni venti se supererà questa somma. E nei rispettivi casi coll' aumento di un grado, se sarà accaduta la morte di alcuno.

257. La demolizione dolosa di chiaviche, e cataratte costruite in campagna e destinate allo scolo delle acque pubbliche o comuni o consorziali, è punita colla galera dagli anni cinque agli anni dieci.

258. Che se tali acque sono private, la predetta demolizione è punita coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, e colla multa dalli cinquanta alli cento scudi.

259. Se nei suddetti casi accada la morte, o ferita involontaria, i colpevoli sono puniti colle pene degli omicidj, o ferite colpose.

260. Se i delitti sopra espressi furono studiosamente diretti a far perire una o più persone, qualunque sia il danno, il delinquente è soggetto alla pena dell'omicidio premeditato qualora ne siegua la morte; ed alla pena di ferita premeditata, coll'aumento di due gradi da non oltrepassare la galera perpetua, nel caso di sola ferita.

261. Se poi saranno diretti allo stesso fine per impeto, non per determinato proponimento, qualunque ne sia il danno, avrà luogo per la morte o per la ferita le pene stabilite negli articoli 282. 283. 284., oltre la pena di sopra stabilita nei diversi casi d'incendio e di devastamento, fino alla galera perpetua inclusivamente.

262. Chi abbruggia, o distrugge, o sopprime atti originali privati, o pubblici esistenti negli Archivj, Officj, Segretarie, ed altri pubblici luoghi, quando egli sia responsabile della loro custodia, è punito colla galera dai dieci ai quindici anni.

263. Se abbruggia, distrugge, o sopprime i registri pubblici degli atti sopra espressi, è punito colla pena della galera dai cinque ai dieci anni.

264. Chi non responsabile della custodia di detti atti e registri gli abbruggia, distrugge, o sopprime, è punito con un grado minore delle pene rispettive.

265. Chi distrugge, o sopprime biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, è punito con cinque anni di opera pubblica.

266. Chi distrugge, o sopprime atti privati di contratti, rendiconti, firmazioni di Stato, divisioni, inventarj, ed in genere documenti i quali contengono obbligazione o liberazione, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque.

267. I guasti, danni e deterioramenti nelle derrate, biade, ed effetti altrui, se il danno eccede gli scudi cento sono puniti colla detenzione di un'anno ai due, ovvero colla multa di scudi centocinquanta.

268. Se il danno è minore, colla detenzione da' due mesi ad un'anno, ovvero colla multa non minore di scudi cinquanta, nè maggiore di scudi duecento.

269. Se ai delitti sopra espressi siasi unita la violenza, si accumulano le rispettive pene prescritte nei Tit. III. e IV. della violenza pubblica, e privata.

270. La distruzione, l'atterramento, la mutilazione, o guasto di statue o altri monumenti pubblici, è punito con la de-

tenzione dai due mesi ai tre anni, o con multa dagli scudi cinquanta agli scudi mille cinquecento.

271. Se però si tratta di opera d'insigne artefice, e di molto pregio nella pubblica opinione, il colpevole è punito colla galera da' tre a' cinque anni, o colla multa di scudi cinquemila.

272. Chi danneggia gli acquedotti, fontane, serbatoj di acque, o corrompa le acque destinate all'uso pubblico, è punito colla detenzione dai due mesi ai tre anni.

273. In tutti i casi del presente titolo la pena comminata non esclude la rifazione del danno.

TITOLO XVIII.

Del giuoco.

274. Sono puniti colla multa dagli scudi cinquanta agli scudi trecento i giuocatori d'azzardo, ossia di resto, nella quale incorrono ancora i padroni, che nella loro casa, bottega o locale qualunque prestano il comodo, o ne somministrano i mezzi, e non potendo pagare la multa, sono puniti con detenzione dai due mesi ad un'anno.

TITOLO XIX.

Degli omicidj.

275. Ogni omicidio commesso con animo deliberato è punito coll'ultimo supplizio.

276. E' punito colla morte di esemplarità

§. 1. il parricidio in persona degli ascendenti o discendenti, dei fratelli e sorelle germane, consanguinee ed uterine, del marito e della moglie;

§. 2. l'uccisore del Magistrato in odio di ufficio;

§. 3. chi uccide con prodizione o insidie, o col veleno.

§. 4. chi uccide con animo di rubare, sia in campagna, sia nell'abitato, ancorchè non accada il furto;

§. 5. il mandante e il mandatario di un omicidio seguito, ancorchè il mandato sia gratuito;

§. 6. chi uccide la persona che difende il proprio, o l'altrui pudore, o chi per l'abuso di essa le produce la morte;

§. 7. l'infanticidio; solo quando lo abbia commesso la madre, onde occultare per sentimento di pudore un parto illegittimo, è punito colla reclusione in vita.

277. La evirazione dolosa, che produce la morte del paziente entro lo spazio di quaranta giorni, è punita colla galera perpetua.

278. Non seguendo la morte, è punita dagli anni dieci ai quindici di galera.

279. L'omicidio commesso in rissa dalla persona che l'ha dolosamente provocata, onde farsi strada all'uccisione, o da altro che pel medesimo fine si associa alla rissa, è punito coll'ultimo supplizio.

280. Se l'omicida provocò la rissa senz' animo di uccidere, o si associò alla rissa come sopra, è punito colla galera perpetua.

281. L'omicidio commesso in seguito di provocazione è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

282. Se in seguito di grave provocazione, colla galera dai dieci ai quindici anni.

283. Se in seguito di provocazione gravissima, coll'opera pubblica dai tre all'cinque anni.

284. Quando dal momento della provocazione a quello dell'uccisione del provocante vi è corso l'intervallo di ore ventiquattro, l'omicida è punito come reo di omicidio commesso con animo deliberato.

285. E' riputata provocazione nei rispettivi gradi sopraespressi l'offesa recata agli ascendenti e discendenti, al fratello, alla sorella carnale, ed al conjuge.

286. Ignorandosi l'autore dell'omicidio commesso in una rissa nella quale più individui sostennero le parti contrarie all'ucciso, sono tutti puniti colla galera dai cinque all' dieci anni.

287. L'omicidio commesso nella ubbriachezza da chi è solito ad ubbriacarsi è punito colla galera perpetua.

288. Colui che volontariamente s'inebria, affine di commettere un'omicidio, è punito come reo d'omicidio commesso con animo deliberato.

289. Se senza tal'animo o fine, l'omicidio commesso nello stato di ubbriachezza da chi non è solito di ubbriacarsi è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci.

290. Se l'omicidio è accaduto per colpa lieve, è punito colla detenzione dai due mesi ad un'anno.

291. Se con colpa grave, è punito coll'opera pubblica da un'anno ai tre.

292. Se con colpa gravissima, è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque.

293. Questa pena si applica all'autore di omicidio colposo, mentre esso dava opera a cosa illecita, oltre la pena del delitto al quale dava opera.

294. Se nell'omicidio commesso per difesa della vita, dell'onore, e delle proprietà siasi ecceduti i limiti della necessaria difesa, il trasgressore è punito da un'anno a tre di detenzione.

295. L'omicidio per errore della persona uccisa non rende mai per se stesso scusabile l'autore del delitto.

TITOLÒ XX.

Del duello.

296. L'autore della disfida a duello, che abbia anche provocata l'altercazione, divenendo omicida del disfidato, è punito colla morte.

297. La pena discende alla galera perpetua, se costa che non abbia provocata l'altercazione.

298. L'omicidio commesso in duello dalla persona disfidata e provocata, quando sia seguito dopo l'intervallo di ventiquattr'ore dalla disfida e provocazione, è punito colla morte.

299. Se è stato commesso nell'impeto dell'ira, e in un'intervallo di tempo minore, la pena è di dieci anni ai quindici di galera.

300. Le ferite commesse in duello sono punite nel feritore che abbia disfidato e provocato coll'aumento di due gradi della pena ordinaria stabilita alle ferite; negli altri casi coll'aumento di un grado.

301. La semplice disfida al duello è punita con uno ai tre anni di detenzione, o colla multa dagli scudi trecento ai mille.

302. La disfida seguita da combattimento, benchè senza ferite, è punita coll'aumento di un grado, e colla multa dagli scudi mille ai duemila.

303. Gli assistenti al duello, chiamati padrini, quelli che provocano al duello e disprezzano chi lo rifiuta, quelli che influiscono alla esecuzione di questo delitto, sono puniti come complici.

304. Qualunque autorità civile o militare del luogo della disfida, se dopo aver avuto in qualunque modo cognizione del fatto, non farà tosto uso di quella forza che è in suo potere per impedire l'esecuzione del duello, è punita colla privazione dell'impiego, dei profitti, e degli onori del medesimo da un mese ad un'anno.

TITOLÒ XXI.

Della esposizione degl' infanti.

305. Se l'infante esposto muore, il colpevole si punisce colla galera dai dieci ai quindici anni.

306. Se l'infante, benchè esposto in luogo rimoto, fu da alcuno salvato, il colpevole si punisce con cinque anni di opera pubblica.

307. Se l'infante fu esposto in luogo frequentato, il colpevole si punisce con tre anni di detenzione.

308. Nei casi sopra espressi la pena si aumenta di due gradi, ove l'esposizione fosse fatta dai genitori.

309. Chi occulta un fante, chi ne sostituisce uno ad un'altro, e chi suppone un parto, è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci.

TITOLÒ XXII.

Dell'aborto procurato.

310. L'aborto procurato con effetto, sia dalla donna stessa incinta, sia da altri in qualunque tempo della gravidanza, si punisce con dieci anni di galera.

311. Se non ha avuto effetto, si punisce con cinque anni di opera pubblica.

312. Se per l'aborto procurato, ancorchè non succeduto, sia morta la donna, il delinquente è punito colla galera perpetua.

313. Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice, e chiunque altro che ha scientemente indicati, o somministrati i mezzi per quali è seguito l'aborto, o la morte della donna incinta, è punito colla galera perpetua.

314. Se l'aborto non è seguito, nè la morte della donna incinta, è punito con cinque anni di opera pubblica.

TITOLÒ XXIII.

Delle ferite.

315. Le ferite agli ascendenti e discendenti in linea retta, al fratello e sorella carnale, al conjuge; le ferite al Magi-

strato in odio d'ufficio, le ferite proditorie, e quelle fatte con insidie, ed appostamento, o mandato:

§. 1. se sono con assoluto pericolo di vita, si puniscono colla galera perpetua;

§. 2. se sono con qualche pericolo, si puniscono colla galera dai dieci anni ai quindici;

§. 3. se sono senza pericolo, con l'opera pubblica dai tre ai cinque;

§. 4. alle stesse pene è soggetto il mandante; nè per questo, nè pel mandatario si osserva che vi sia intervenuta promessa o mercede;

§. 5. nel caso di provocazione gravissima la pena potrà esser minorata di un grado.

316. Le ferite fatte in occasione di furto violento sono considerate o punite come nel precedente articolo.

317. Le ferite tendenti a suicidio sono punite colla detenzione sotto sorveglianza da uno ai tre anni.

318. Negli altri casi le ferite con assoluto pericolo di vita sono punite con dieci anni ai quindici di galera.

§. 1. le ferite di qualche pericolo si puniscono con cinque anni ai dieci di galera;

§. 2. le ferite senza pericolo, con l'opera pubblica da un'anno ai tre;

319. Le ferite contemplate nell'art.° precedente, se furono fatte in seguito di provocazione, sono punite con un grado minore di pena:

§. 1. se con grave provocazione, con due gradi minori di pena;

§. 2. se con provocazione gravissima, quando la ferita sia di pericolo assoluto, è punita colla detenzione di un'anno; ed essendo di qualche pericolo colla detenzione di sei mesi.

320. Le ferite, dalle quali derivi la perdita o la debilitazione di qualche membro, o che producano deformità apparente nella persona dell'offeso, sono sempre punite coll'aumento di un grado alle pene stabilite negli articoli precedenti.

321. Sono anche punite coll'aumento di un grado, se le ferite sono prodotte da istrumento comburente.

322. Il reo di ferita semplice in seguito di provocazione è dimesso se ha sofferta la prigione di tre mesi, e se offre il consenso della parte offesa, in difetto del quale dovrà compiere i sei mesi di detenzione, o soggiacere ad una multa proporzionale.

323. Ma quando la provocazione sia stata gravissima, compita la prigione di tre mesi, è dimesso senza bisogno di esibire il detto consenso.

324. La entità delle ferite si desume dall'ultimo giudizio del chirurgo.

325. Morendo il ferito dopo il quarantesimo giorno, non risanata ancora la ferita, il delinquente è punito come autore di ferita con assoluto pericolo di vita, quando non risulti dall'ispezione giudiziale che la ferita ha prodotto la morte, nel qual caso è punito colla pena prescritta alla specie dell'omicidio di cui è dichiarato reo.

326. Le ferite senza pericolo prodotte da istromento semplicemente contudente e lacerante sono punite con pena di detenzione dai sei mesi ad un anno; ed alle stesse pene sono soggette le contusioni e le lacerazioni.

327. In caso di ferita involontaria, prodotta da sola colpa, la pena è della detenzione da un mese a due anni, secondo i gradi della colpa.

TITOLÒ XXIV.

Delle ingiurie.

328. Le ingiurie reali, dalle quali non risulti ferita, contusione o lacerazione, sono punite colla detenzione dai quindici giorni ai sei mesi.

329. Le ingiurie verballi alla persona presente, e la diffamazione di un assente seguita in presenza di due o più persone, sono punite colla pena prescritta nell'articolo precedente, o colla ritrattazione in iscritto o in voce.

330. Le contumelie mandate in iscritto direttamente alla persona che si vuole offendere, sono punite colle pene medesime.

331. Tutte le ingiurie anzidette divengono atroci, se siano fatte a persone costituite in dignità, nei quali casi la pena è la detenzione di un'anno ai tre.

332. Le ingiurie infamanti, sieno esse scritte o stampate, sieno in figure o emblemi, e pubblicate come libello famoso, si puniscono coll'opera pubblica da tre anni ai cinque.

333. Se la persona infamata è costituita in dignità, la pena è la galera dagli anni cinque ai dieci.

334. Chi affigge, e distribuisce il libello famoso, è punito come complice.

TITOLÒ XXV.

Dei furti.

335. Non ha luogo l'azione criminale di furto fra gli ascendenti e discendenti, tra i fratelli e sorelle carnali, tra i coniugi, neppure dopo la morte di uno dei medesimi. Ogni altro complice, o partecipe del furto, è punito secondo la disposizione della legge.

336. Il furto semplice è punito fino alla somma di scudi venti colla detenzione da un mese ai sei mesi, e col duplo del furto;
di scudi cento coll'opera pubblica da uno ai tre anni;
di scudi duecento coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque;
di scudi mille colla galera dai cinque ai dieci anni;
e sopra gli scudi mille colla galera dai dieci anni ai quindici.

337. Il furto semplice in luogo sacro di cosa non sacra, è punito con un grado maggiore di pena.

338. I furti importano qualità gravante e pena maggiore nei seguenti casi, cioè

§. 1. il furto di cosa sacra in luogo sacro,

§. 2. il furto di animali nella campagna aperta, o nelle mandre, o capanne, allorchè il valore del capo rubato eccede gli scudi quindici, nel qual caso la legge lo dichiara abigeato, poichè essendo di somma minore il capo rubato lo dichiara furto, e lo punisce colle pene di furto,

§. 3. il furto commesso da più di due persone armate,

§. 4. quello commesso nel tempo di rovina, naufragio, terremoto, o incendio nelle robbe di quelli che soffrono una delle indicate disavventure,

§. 5. quello commesso dai domestici, e mercenarij in qualsivoglia modo stipendiati a mese o ad anno, o ad opera in pregiudizio dei loro padroni o conduttori, o di persona alloggiata dai medesimi,

§. 6. dall'ospite a danno del suo ricettatore, e da questo a danno dell'ospite,

§. 7. dal locandiere, albergatore, oste, vetturale, stalliere, barcaiuolo, o loro subalterni negli effetti loro affidati,

§. 8. quello commesso col mezzo di chiave adulterina, grimaldello, o altro istromento, o colla vera chiave, procurata con furto o frode,

§. 9. con rottura di muro, apertura di tetto, violenza alle porte o finestre tanto esterne che interne,

§. 10. con insalazione, mediante qualunque mezzo, onde introdursi in luogo chiuso per ogni altra via che per quella destinata all'ingresso.

339. Il furto qualificato, in ognuno dei casi del precedente articolo, è punito fino alla somma

di scudi venti coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni,

di scudi cento colla galera dai cinque ai dieci anni,

di scudi cinquecento colla galera dai dieci ai quindici anni,

e sopra gli scudi cinquecento colla galera dai quindici ai venti anni.

340. Il peculato, ossia il furto del danaro pubblico, appartenga questo al Pubblico Erario, alla Provincia, o alle Comuni, è punito colle pene dei furti qualificati.

341. Se il reo di peculato è un impiegato nell'ufficio ove abbia commesso il furto, è punito con un grado maggiore di pena.

342. I depositari, cassieri, custodi, ragionieri, o computisti, esattori dei Monti, e stabilimenti pubblici, Depositarie Urbane, Chiese, collegj, conventi, monasteri, e generalmente di opere e luoghi pii qualunque, appropriandosi direttamente o indirettamente denari, od effetti loro affidati, sono puniti colle pene medesime, colle quali è punito il peculato.

343. E colle pene medesime sono puniti i tutori, curatori, ed amministratori che si appropriano gli effetti dei pupilli, minori, ed amministrati.

344. La recidiva nel furto è sempre punita colla pena del nuovo furto accresciuta di un grado.

T I T O L O XXVI.

Dei furti con violenza personale.

345. Il furto violento, ossia rapina commessa senza minacce, soggiace alla pena del furto qualificato.

346. La rapina a mano armata, e con gravi minacce di morte alla persona assalita, è soggetto alla pena del furto qualificato aumentata di un grado fino alla galera perpetua inclusivamente.

347. Se con ferita, o altra grave lesione, segua o no l'ablazione, è punita colla galera perpetua.

348. Se colla morte, è punita coll'ultimo supplizio di esemplarità.

349. La grassazione commessa sulla pubblica strada, senza ferita, o lesione dell'agredito, è punita colla galera in vita; se con ferita, o grave lesione, colla morte esemplare.

350. L'ingresso o invasione nelle abitazioni di campagna, o in qualunque altro luogo campestre chiuso o aperto, con minacce o con ostensione di armi, o con maschera, o contraffazione nel volto, o con altri mezzi che incutano terrore, per estorcere ed involare danaro, od altri effetti, seguendo il furto, è punito colla galera in vita; non seguendo il furto, con un grado minore di pena.

351. Nel caso dell'articolo precedente, occorrendo anche le sole ferite, o gravi lesioni, o sevizie personali, siegua o no il furto, la pena è quella di morte di esemplarità.

352. Chiunque per forzare l'altrui volontà con lettere minatorie, o avvisi scritti anche anonimi, o d'altrui carattere, con ambasciate, o altre maniere, minaccia incendj, ferimenti, percosse, od altri mali, e con tali mezzi estorce danaro, o altri effetti, quietanze, obbligazioni, documenti, o a proprio favore, o a favore d'altri, commette un furto violento, ed è punito colle pene prescritte nell'articolo 354.

353. Se non segue l'estorsione procurata con tal mezzo è punito come conato.

354. Chi per estorcer danaro, o altra cosa come sopra, fa ricatto, privando di libertà la persona, traducendola in casa, propria o altroue, è punito con la galera perpetua.

355. Se vi è stata ferita, o altra grave lesione, è punito coll'ultimo supplizio.

356. Se non vi fu ferita, o altra grave lesione, nè l'estorsione della cosa richiesta ebbe effetto, il reo è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

T I T O L O XXVII.

Della truffa.

357. Quegli che per causa di lucro nega, o si appropria il deposito volontario, o un'oggetto consegnato per altro uso determinato, o ne ricusa la restituzione: Chi per la stessa causa segna con altrui marchio oggetti di sua proprietà: Chi sotto falsi nomi, o simulando ricchezze, potere, ed aderenze, o estorce danaro, o altri effetti: Chi vende a due persone la cosa medesima;

e tutti quelli in genere che con frode ottengono lucro a danno di qualche persona, sono puniti colla pena stabilita per furto semplice diminuita di un grado.

358. Questa pena è accresciuta di un grado, quando la frode è commessa

§. 1. da chi aveva ricevuta la cosa in deposito necessario;

§. 2. dagli orefici, argentieri, o venditori di cose preziose;

§. 3. da chi estorce dai figli di famiglia o minori, denari, o altri effetti;

§. 4. da chi contratta merci, o generi con misure, o pesi falsi, o adulterati.

359. Per li delitti contemplati negli articoli antecedenti di questo Titolo, non si può procedere che a querela della parte, che ha sofferto il danno.

360. I colpevoli di bancarotta semplice, ossia colposa sono puniti colla detenzione dai due mesi ad un'anno.

361. I colpevoli di bancarotta fraudolenta sono puniti colla galera dai cinque anni ai dieci.

362. Gli agenti di cambio, o sensali, che abusando del loro credito, o ufficio, si rendono complici di bancarotta semplice, o fraudolenta, sono puniti come i rei principali.

T I T O L O XXVIII.

Delle usure, e contratti illeciti.

363. L'usura convenuta senza giusto titolo è punita con multa di egual valore del denaro o cosa prestata.

364. Incorre nella medesima pena chiunque, anche nel concorso di giusto titolo, eccede notabilmente la misura degli interessi comunemente osservata nei luoghi dei rispettivi contratti.

365. I contratti nei quali si diano denari e robba, o robba soltanto, alterandone il prezzo, ancorchè altrimenti apparisca; se l'alterazione giunga al doppio del valore delle robbe, ovvero siano state queste riprese da chi le ha date alla metà di meno, sono dichiarati contratti usurai, e come tali puniti a forma delle precedenti disposizioni.

366. I recidivi nei delitti espressi negli articoli antecedenti di questo titolo, oltre le pene già stabilite, sono condannati ad una multa del doppio valore del capitale.

Disposizioni transitorie.

367. Il presente Regolamento sarà attivato col dì primo di Novembre del corrente anno, e da quell'epoca cessano d'aver forza di Legge i Bandi Generali, gli Editti, ed altre disposizioni vigenti sui delitti e sulle pene nel medesimo Regolamento contemplate.

368. Per i delitti accaduti in tempo anteriore all'attivazione del presente Regolamento, sarà applicata la pena più mite fra le precedenti Leggi, e quelle che vengono surrogate alle medesime.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato: il dì 20. Settembre 1832.

T. CARD. BERNETTI

I N D I C E

DEL REGOLAMENTO SUI DELITTI E SULLE PENE

LIBRO I.

De' delitti, e delle pene in genere

TIT.	I. Delle Leggi Criminali in generale . . . ART.	1
	II. Del delitto tentato, ossia del conato . . . „	9
	III. Della correatà e complicità ne' delitti . . . „	13
	IV. Del concorso di più delitti commessi da un reo, e dei recidivi . . . „	17
	V. Delle circostanze che aggravano i delitti . . . „	24
	VI. Delle circostanze escludenti, ed attenuanti il delitto . . . „	26
	VII. Dei delitti commessi dai condannati nel tempo della espiatione della pena . . . „	33
	VIII. Della estinzione dei delitti, e della pena . . . „	36
	IX. Delle pene in generale . . . „	50

LIBRO II.

Dei delitti in specie, e della loro punizione

I.	Dei delitti che hanno relazione alla Religione, ed ai suoi Ministri . . . „	73
II.	Dei delitti di lesa Maestà . . . „	83
III.	Della violenza pubblica . . . „	105
IV.	Della violenza privata . . . „	116
V.	Delle armi . . . „	117
VI.	Dell'assoldazione, ed ingaggiamento . . . „	126
VII.	Della usurpata autorità pubblica . . . „	131
VIII.	Delle offese, e resistenza alle Magistrature, ed ai Depositarij della Forza pubblica . . . „	136
IX.	Della calunnia, e della falsa testimonianza in giudizio . . . „	153
X.	Dei delitti contro i buoni costumi, e contro l'onestà . . . „	168

TIT.	XI. Della occultazione dei delitti, e della ricettazione dei delinquenti ART.	188
	XII. Della prevaricazione, ed abuso di podestà, e della concussione „	196
	XIII. Della falsificazione delle monete, carte di pubblico credito, e campioni pubblici . . . „	208
	XIV. Del delitto di falso nei documenti . . . „	228
	XV. Dei delitti di falso nei passaporti, e certificati „	236
	XVI. Dei delitti contro la pubblica sanità . . . „	241
	XVII. Dei delitti d'incendio, e di devastazione . . . „	247
	XVIII. Del giuoco „	274
	XIX. Degli omicidj „	275
	XX. Del duello „	296
	XXI. Della esposizione degli infanti „	305
	XXII. Dell'aborto procurato „	310
	XXIII. Delle ferite „	315
	XXIV. Delle ingiurie „	328
	XXV. Dei furti „	335
	XXVI. Dei furti con violenza personale „	345
	XXVII. Della truffa „	357
	XXVIII. Delle usure, e contratti illeciti „	363
	Disposizioni transitorie „	367

DIGITALIZZAZIONE A CURA DI
ALAN SANDONA' E GIANANTONIO TADDEI
COORDINAMENTO
RICCARDA BROCCHETTI



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
2003